



**AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
DELLA
PROVINCIA
DI LODI**

U.S.C. GESTIONE TECNICO
PATRIMONILE E LOGISTICA
Il Responsabile Dirigente :
Arch. Giuliano Zani
Telefono 0371.5874510
e-mail: giuliano.zani@asl.lodi.it

PROGETTO PRELIMINARE

**Lavori di riqualificazione
RSA di Codogno e immobili accessori
56 p.l.**

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

IL PROGETTISTA

U.S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Logistica
ASL della Provincia di Lodi
Dirigente
Arch. Giuliano Zani

IL DIRETTORE GENERALE

ASL della Provincia di Lodi
Ing. Emilio Triaca

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

TITOLO I - PREMESSE

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi intende attuare un intervento edilizio finalizzato all'ampliamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Codogno per raggiungere i parametri di accreditamento previsti dalla normativa vigente.

Tale intervento dovrà rispondere non solo alle esigenze di carattere sanitario, ma dovrà fornire prestazioni anche rispetto alle seguenti tematiche di:

- risparmio energetico e corretto utilizzo delle risorse non rinnovabili;
- comfort di utenti ed operatori, nonché umanizzazione degli ambienti al fine di alleviare
- l'impatto con la struttura esistente e funzionante.

Inoltre l'intervento dovrà essere attuato senza interferire con la normale attività della RSA e Hospice attuali.

La procedura di gara e tutte le attività relative all'appalto dovranno essere svolte nel rispetto del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.

L'attività di progettazione dovrà essere sviluppata al fine di garantire le caratteristiche quantitative e qualitative individuate nella documentazione a base di gara ed in particolare nella Relazione Tecnica.

TITOLO II – PROGETTAZIONE

Art. 1- Principi e finalità della progettazione

1.La progettazione è finalizzata alla realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, con un rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

2.L'attività di progettazione deve essere svolta in modo coordinato con l'Ufficio Tecnico e la Direzione Sanitaria dell'ASL di Lodi.

3.Il progetto è redatto nel rispetto degli standard dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con le caratteristiche del contesto edilizio e ambientale dell'intervento, nelle fasi di costruzione e di gestione.

Art. 2- Criteri generali di progettazione

1.Il progetto Definitivo offerto in gara e successivamente l'Esecutivo dovranno essere sviluppati nel rispetto ed in coerenza con i documenti a base di gara e con quanto specificato nel Disciplinare di gara (coerenza con Progetto Preliminare ma possibilità di proporre soluzioni alternative che offrano migliore qualità architettonica e ambientale, nonché ottimizzazione di spazi e percorsi interni ed esterni).

2.Gli elaborati progettuali, ad ogni livello di progettazione, devono comprendere:

- a)uno studio approfondito della viabilità di accesso ai cantieri, compresa la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone, le cose e l'ambiente;

- b) l'indicazione degli eventuali accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione dell'area di cantiere necessaria e nel caso la valutazione sia del tipo e quantità di materiali rispettivamente da prelevare e da smaltire, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

3. I progetti (definitivo e successivamente esecutivo) devono essere redatti:

- a) considerando il contesto in cui il nuovo intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
- b) secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio la salute e la sicurezza degli utenti, degli operatori e degli operai;

4. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.

4. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale variante, devono essere forniti all'ASL anche su supporto informatico dwg modificabile; lo stesso obbligo sussiste per la documentazione fornita in origine dall'ASL e che sia stata necessaria o in altro modo utilizzata nell'ambito della progettazione.

Art. 3- Requisiti tecnici

I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

Art. 4- Monitoraggio della progettazione

1. La prestazione progettuale, in tutte le sue fasi, deve avvenire con un costante coordinamento con il Responsabile del Procedimento, e il progettista deve costantemente informare l'Azienda del grado di avanzamento delle prestazioni, degli eventuali inconvenienti insorti o riscontrati, delle metodologie o degli elementi progettuali che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità di cui alla presente sezione.

2. Il progettista deve provvedere a quanto previsto al comma 1 anche a semplice richiesta del responsabile del procedimento o del dirigente.

Art. 5- Disponibilità dei progettisti e degli elaborati

1. La prestazione progettuale, in tutte le sue fasi, comprende la partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri incaricati dotati delle necessarie qualificazioni o specializzazioni, nonché dei poteri decisionali, alle riunioni degli organi dell'ASL, alle riunioni convocate presso la stessa Azienda o presso altre amministrazioni, per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto.

2. Il progetto definitivo offerto in gara ed il successivo progetto esecutivo restano di proprietà dell'ASL, la quale può successivamente introdurre o farvi introdurre tutte le variazioni ed aggiunte che ritenga necessarie, così come farne copie, integrali o per estratto, elaborarne i contenuti, utilizzare gli elaborati per pubblicazioni, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'ASL gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal progettista nell'ambito dell'incarico.

3. Il progettista rende sempre disponibili gli atti progettuali, in corso di formazione, su supporto

informatico modificabile.

4. Il progetto dovrà essere firmato o co-firmato da tecnico architetto abilitato ed iscritto all'albo professionale ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, essendo l'immobile oggetto di intervento esistente da oltre cinquant'anni e di proprietà pubblica (D.Lgs 42/2004).

Art. 6- Coerenza

1. La prestazione progettuale, sia a livello definitivo che a livello esecutivo, dovrà essere coerente al Progetto preliminare salvo proposte migliorative e integrative che sono a carico dell'offerente.

2. In ogni caso i progetti devono essere redatti tenendo in debito conto la successiva unitarietà di gestione, manutenzione e utilizzazione dell'intera opera.

Art. 7- Programmazione e metodologie per gli interventi

1. Per ogni fase operativa deve essere studiata l'articolazione dell'intervento in modo da garantire la minimizzazione dell'impatto e dei disagi alla funzionalità sanitaria esistente.

2. Lo studio deve comprendere anche gli elaborati grafici planimetrici, in scala 1:100, degli eventuali percorsi alternativi e del temporaneo collocamento delle varie funzioni interessate dall'intervento.

3. Lo studio deve essere sottoposto al parere degli organismi direttamente o indirettamente interessati.

4. Il progetto di ogni fase deve recepire i risultati di detti studi.

Art. 8- Documentazione integrativa al progetto Preliminare, fornita dall'Azienda

L'ASL fornirà, su richiesta eventuale, ad integrazione della documentazione di gara i dati e le planimetrie, agli atti, in suo possesso relativi allo stato di fatto degli impianti (locale e impianto caldaie da spostare), e la relazione geologica completa della prova penetrometrica area limitrofa all'edificio oggetto di intervento (ampliamento del corpo C), affinché la progettazione definitiva possa tenere in debito conto la compatibilità con i nuovi sistemi impiantistici che verranno proposti e dettagliati nei successivi approfondimenti progettuali.

Art. 9- Progettazione definitiva

1. Il progettista deve procedere all'elaborazione del progetto definitivo in conformità:
a) alla normativa vigente al momento della progettazione stessa con particolare riferimento all'art. 25 del DPR 554/99 e s.m.i.;

b) ai criteri generali di progettazione individuati nel presente capitolato;

c) alle prescrizioni inerenti la progettazione definitiva previste nei successivi articoli del presente capitolato.

2. Il progetto definitivo deve attenersi al progetto preliminare ed alla normativa tecnica di riferimento.

Art. 10- Elaborati del progetto definitivo

A) SPECIFICHE RELATIVE AGLI ELABORATI GRAFICI

Il progettista deve provvedere alla stesura degli elaborati grafici nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento generale (D.P.R. 554/99); in

Progetto Preliminare riqualificazione RSA di Codogno
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

particolare, per la predisposizione degli elaborati grafici, il progettista deve attenersi alle sotto indicate prescrizioni, con riferimento all'art. 30 comma 2 del DPR 554/99 e s.m.i.:

- a) estratti di mappa e stralcio dello strumento urbanistico;
- b) planimetrie d'insieme, in scala 1:500 o 1:200;
- c) sezioni ambientali, in scala 1:200 o 1:500;
- d) piante, prospetti e sezioni significative, in scala 1:100 o 1:50 con idonea rappresentazione grafica delle parti conservate, di quelle da demolire e di quelle nuove, inerenti anche le opere stradali e di sistemazione esterna;
- e) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali;
- f) schemi e dimensionamenti di massima degli impianti meccanici, gas medicali, elettrici e speciali, idrico-sanitari e fognari, in scala 1:100;
- g) lo schema di tutte le predisposizioni antincendio, in scala 1:100 (compartimentazioni, vie di fuga, rilevatori fumi, impianto di spegnimento, posizione estintori, ecc.);
- h) eventuali dettagli e particolari costruttivi, in scala 1:50, 1:20;
- i) elaborati in scale 1:100, 1:50, 1:20, riportanti l'analisi dei rapporti aeranti e illuminanti, la verifica delle norme per i disabili e tutte le verifiche necessarie per la richiesta del permesso di costruire, la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza (trattandosi di immobile vincolato), la richiesta di esame preventivo progetto ai VV.F., e di ogni altro permesso necessario; l) planimetrie e sezioni in scala 1:100 in cui si individuano i lotti di intervento, le relative aree e gli accessi di cantiere.

Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f) dell'art. 30 del DPR 554/99 e s.m. indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove, anche per gli impianti.

B) SPECIFICHE RELATIVE AGLI ALTRI DOCUMENTI DEL PROGETTO DEFINITIVO.

Il progettista deve comunque redigere e fornire tutta la documentazione integrante il progetto definitivo come prevista dalla normativa vigente (art. 25 comma 2 DPR 554/99) e in ogni caso:

- a) Relazione Descrittiva;
- b) Relazione sulle Migliorie introdotte nel progetto e punti di forza delle soluzioni progettuali proposte;
- c) Relazioni di compatibilità geotecnica (qualora si ritenga di integrare quelle fornite dalla Stazione Appaltante), sismica e acustica;
- d) Relazioni Tecnico Specialistiche;
- e) Relazione Tecnica di indirizzo per il progetto esecutivo con le scelte finalizzate al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale dell'intervento;
- f) Studio di fattibilità ambientale (relazione paesistica per il permesso di costruire);
- g) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) **Computo metrico estimativo**

i) **Quadro Economico**;

j) **Cronoprogramma**

k) **Elenco prezzi**

I documenti di cui alle lettere h) i) j) e k) devono essere inserite nella busta B offerta economica pena l'esclusione dalla gara.

Art. 12- Atti di assenso e approvazioni - Conferenze di Servizi

1. Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le incombenze relative alle richieste atte all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di soggetti (Organismi, Enti, Autorità ecc.) diversi dall'ASL committente.

2. Il progettista è obbligato ad apportare alla progettazione definitiva, con successivo adeguamento della progettazione esecutiva, tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o prescritte in relazione agli atti di assenso di cui al comma 1, e quelle scaturite in sede di eventuale conferenza di servizi.

3. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, comprese relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, utili alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi.

4. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza.

5. Nel progetto definitivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, nonché di una relazione che attesti la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 21, comma 1, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 13- Progettazione esecutiva

Dopo aver sviluppato il progetto definitivo ed averlo adeguato alle esigenze dell'ASL, si procederà alla progettazione esecutiva, che dovrà rispondere a tutte le normative vigenti al momento della redazione del progetto, comprenderà la predisposizione di tutti gli elaborati e l'ottenimento di tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione del progetto e alla successiva utilizzazione dell'opera ultimata, incluse le interlocuzioni con gli enti preposti a svolgere le diverse attività autorizzative. In particolare, ma non in modo esaustivo, si segnalano: le autorizzazioni relative alla prevenzione incendi (VVF); la certificazione energetica (DGR Lombardia 31 ottobre 2007, n. 8/5773); la valutazione di impatto e clima acustico, la rispondenza alla normativa antisismica, l'autorizzazione della Soprintendenza Architettica, l'acquisizione del C.P.I., l'aggiornamento catastale e l'acquisizione dell'agibilità e l'acquisizione dell'accREDITAMENTO delle attività sociosanitarie a conclusione dei lavori.

Art. 14- Elaborati del progetto esecutivo

In conformità ai contenuti dell'art. 35 del DPR 554/99 e s.m.i. deve contenere i seguenti elaborati: A) DOCUMENTI

Progetto Preliminare riqualificazione RSA di Codogno
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

- a. Relazione generale
- b. Cronoprogramma dettagliato delle fasi realizzative
- c. Relazione sulle prevedibili criticità della fase realizzativa
- d. Computo metrico estimativo
- e. Quadro economico riassuntivo
- f. Capitolato speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 45 del regolamento generale
- g. Lista delle lavorazioni e forniture
- h. Elenco delle lavorazioni e delle forniture
- i. Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
- j. Manuale d'uso
- k. Manuale di manutenzione
- l. Programma di manutenzione
- m. Certificati delle prove di laboratorio

B) ELABORATI GRAFICI

- a. Planimetrie d'insieme, in scala 1:500 o 1:200;
- b. Piante, prospetti e sezioni significative, in scala 1:100 o 1:50 inerenti anche le opere stradali e di sistemazione esterna;
- c. Schema strutturale, in scala 1:50 (rispondente alle normative antisismiche);
- d. Schema dei cementi armati, in scala 1:50 (rispondente alle normative antisismiche);
- e. Dettagli e particolari costruttivi;
- f. Analisi dei rapporti aeranti e illuminanti;
- g. Abaco porte e serramenti, in scala 1:50;
- h. Linee di distribuzione elettrica, in scala 1:50;
- i. Schema di distribuzione impianto elettrico telefonia/dati, in scala 1:50;
- j. Schema impianto rilevazione incendi e fumi, in scala 1:50;
- k. Schema eventuale impianto solare o di utilizzo di risorse energetiche rinnovabili;
- l. Sistema di regolazione impianti
- m. Montalettighe, in scala 1:20;
- n. Allestimento bagni, in scala 1:20;
- o. Schema impianto di climatizzazione e idrosanitario, in scala 1:50;

- p. Distribuzione acqua calda/refrigerata, in scala 1:50;
- q. Distribuzione aria, in scala 1:50;
- r. Distribuzione acqua sanitaria e rete di scarico, in scala 1:50;
- s. Rete antincendio, in scala 1:50;
- t. Bilancio energetico

C) SICUREZZA

- a. Piano di sicurezza e coordinamento
- b. Fascicolo informazioni
- c. Relazione tecnica delle opere ed apprestamenti provvisionali e suddivisione delle fasi lavorative
- d. Elenco prezzi unitari opere della sicurezza
- e. Computo metrico opere della sicurezza

Elaborati grafici:

1. Planimetria impianto cantiere suddiviso per fasi di lavoro - Scala 1:200
2. Planimetria percorsi alternativi per l'esecuzione dei lavori - Scala 1:200
3. Schemi di segnalazione per i cantieri stradali temporanei e/o mobili - Scala 1:500
4. Particolari opere della sicurezza e apprestamenti provvisionali- Scala 1:100

D) APPROVAZIONE ENTI

Fascicolo con le approvazioni acquisite sul progetto definitivo di concerto con ASL (permesso di costruire/DIA, autorizzazione prevenzione incendi, parere ASL, legge 10/91, certificazione energetica, Soprintendenza, VV.F. etc.).

E) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Presentazione su supporto informatico con Rendering/viste prospettiche.

Art. 15- Verifica e approvazione del progetto esecutivo

1. Prima dell'approvazione il Responsabile del Procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente.

2. Il progettista deve fornire la propria leale collaborazione e tutti i chiarimenti richiesti, nonché partecipare alle sedute in contraddittorio, se richiesto, per la verifica del progetto esecutivo (ex validazione).

3. Il progettista è tenuto ad introdurre le modifiche e gli adeguamenti al progetto esecutivo necessari all'ottenimento della verifica positiva.

4. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, la validazione del progetto definitivo (trattandosi di appalto integrato) sono demandate al responsabile del procedimento che potrà avvalersi del supporto degli organismi di controllo accreditati con le modalità di cui all'art. 112 del D.Lgs 163/2006.

Art. 16- Normativa tecnica di riferimento

1. L'appalto deve essere eseguito nel pieno rispetto delle leggi e disposizioni vigenti in materia; in particolare, si richiamano le seguenti normative:

- D.C.d.G. 20 luglio 1939 "Istruzioni per le costruzioni ospedaliere";
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°13011del 22 settembre 1974 "Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione";
- Legge n°135/90 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids";
- D.P.R. 14 gennaio 1997 (decreto Bindi) "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- DGR 6 agosto 1998 "Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie";
- D.M. del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- D.P.R. 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.P.R. n°254 15 settembre 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge n°179 del 31 luglio 2002";
- D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.M. n°219 del 26 giugno 2000 regolamento recante la disciplina per la gestione dei Rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22";
- D.M. del 18 settembre 2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private";
- Legge n°447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- DGR 14 dicembre 2001, n. 7435.

3.L'appalto, inoltre, deve essere eseguito in osservanza:

a)di tutte le successive disposizioni legislative e regolamentari, modificative ed integrative, delle norme precedentemente richiamate;

b)di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici ancorché non espressamente citate;

c)di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici che dovessero entrare in vigore successivamente all'affidamento dell'incarico, nonché di tutte le relative modifiche ed integrazioni;

d) delle vigenti norme tecniche, C.N.R., U.N.I., C.E.I., U.N.I. - C.I.G., U.N.E.L., ecc., anche se non espressamente richiamate, e delle ulteriori normative particolari e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che entreranno in vigore successivamente all'assegnazione del presente incarico.

3. L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi, nella materia dei lavori pubblici e della sicurezza, applica tutte le norme imperative vigenti ancorché non espressamente citate e quelle che entreranno in vigore successivamente all'affidamento dell'incarico.

4. Nell'esecuzione delle prestazioni il progettista deve considerare quanto evidenziato nei commi precedenti e quant'altro, ancorché non espressamente citato, costituisca norma di riferimento tecnico per i lavori pubblici, con particolare riguardo alle norme tecniche applicabili alla tipologia di opera oggetto della progettazione.

TITOLO III - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Art. 16- Prestazioni di coordinamento in fase di progettazione

1. Le prestazioni del coordinatore durante la progettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs n. 81 del 09/04/2008, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in:

a) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/08 nonché la stima dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dell'All. XV;

b) predisposizione del fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. B del D.lgs. n. 81/08 con i contenuti di cui all'allegato XVI del D.lgs. 45 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

c) assicurazione della piena compatibilità tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i contenuti del progetto esecutivo.

2. Il coordinatore deve assicurare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il PSC siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma a base dell'offerta o, preferibilmente, che coincidano.

3. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.

Art. 17- Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano deve prevedere l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e comportare, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, indicando le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. In caso di consegna anticipata lavori di cantierizzazione/indagini/lavori esplorativi per le definizioni del progetto esecutivo, potrà venire richiesto dall'Azienda un PSC preliminare per tali lavorazioni corredato da DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza).

2. Il piano è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e al tempo utile totale per la conclusione dei lavori.

3. Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica dei cantieri e, in particolare, gli elementi di cui al comma 4 che siano rappresentabili graficamente.

4. Il piano definisce comunque compiutamente e nel dettaglio tutti i contenuti previsti dall'articolo 100 del D.lgs. 81/08 - Allegato XV e successive integrazioni e modificazioni.

5. Il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento per le parti aperte all'uso e agibili da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere deve o può essere suddiviso.

6. Tutte le scelte previste nel piano non devono compromettere la completa fruizione dei servizi sanitari erogati dall'Azienda e Gestori convenzionati.

Art. 18- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal PSC dovrà essere conforme ai contenuti dell'art. 4 e successivi dell'Allegato XV del D.lgs. 81/08.

Art. 19- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

1. Il fascicolo predisposto per la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

2. Per le opere di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m., il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'art. 40 del DPR n. 554/99. Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

TITOLO IV - COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ

Il progettista deve sviluppare, eventualmente avvalendosi di professionalità specifiche, nell'ambito delle prestazioni specialistiche previste dal regolamento generale, le relazioni tecnico-specialistiche comunque necessarie per assicurare una corretta progettazione.

Art. 25- Rilievi geometrici dei siti

1. L'Azienda mette a disposizione del progettista tutta la documentazione inerente il progetto in suo possesso, costituita da elaborati grafici dello stato di fatto e del progetto preliminare che non sono esaustivi e non rappresentano il rilievo esatto dello stato dei luoghi, che è posto in carico al progettista per la definizione della fase definitiva della progettazione.

2. Il progettista, per procedere all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva deve:

- a) verificare l'esattezza dei dati raccolti nella documentazione esistente e provvedere, in caso di inesattezza, all'adeguamento degli stessi;
- b) provvedere, a sua cura e spese, all'eventuale integrazione dei rilievi qualora quelli già eseguiti, desunti dalla documentazione predetta, risultino incompleti;

3. Nell'attività di cui ai commi precedenti il progettista deve basarsi sullo stesso sistema di riferimento con cui è stato eseguito il rilievo fornito dall'Azienda mantenendo un grado di precisione non inferiore a quello del predetto rilievo.

4. Con l'esecuzione della verifica e dell'eventuale modifica, dell'integrazione o dell'estensione di cui al comma 2, il progettista si assume la piena responsabilità dei rilievi geometrici/topografici sia rispetto alla completezza ed esattezza dell'attività di progettazione sia rispetto ad eventuali errori e/o omissioni successivamente riscontrati in fase di esecuzione dell'opera, riconducibili ai rilievi, sia forniti dall'Azienda e verificati dal progettista, che forniti direttamente dallo stesso progettista.

5. Nel caso di cui al comma 4, l'Azienda si riserva la facoltà di rivalersi sul progettista, nei modi e nelle sedi che riterrà più opportuni, per i maggiori costi che essa dovesse sostenere a causa della imperfezione dei rilievi.

TITOLO V - COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ

Art. 25- Criteri generali

La progettazione si pone come obiettivo un miglioramento del servizio offerto all'utenza, non solo dal punto di vista della quantità ma anche della qualità. Per questo motivo devono essere curati aspetti come l'armonico inserimento del nuovo corpo di fabbrica e la sistemazione dell'area circostante, ma anche le necessità dei fruitori sia durante la fase realizzativa che in quella di utilizzo prestando particolare attenzione alla realizzazione di barriere acustiche e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 26- Sistemazione esterne

Le sistemazioni esterne proposte in sede di progetto definitivo potranno essere migliorative e prevedere l'ottimizzazione dei percorsi e rampe di accesso al Corpo C e la formazione di eventuale parcheggio in lato Nord del complesso, come anche un equipaggiamento arboreo:

1. Le sistemazioni a verde, con piantumazioni arboree e arbustive, devono minimizzare l'impatto visivo dell'opera e favorirne l'inserimento paesistico, nonché, per quanto possibile, creare un ambiente rilassante.

2. Il progetto della sistemazione a verde e percorsi esterni deve riguardare in particolare:

- a) le zone dei parcheggi e gli accessi carrai e la recinzione;
- b) le aree verdi interne e i percorsi esterni.

3. Le fasce a verde perimetrali devono presentare una vegetazione fitta che svolga una funzione di filtro vegetale, mentre le aree verdi devono essere caratterizzate da vegetazione ad alto e medio fusto e offrire la possibilità ai degenti di passeggiare, attraverso la creazione di opportuni vialetti pavimentati, e di sostare in zone ombreggiate.

4. Le specie vegetali da utilizzare devono essere compatibili con quelle presenti nell'area di intervento e con il clima locale.

Art. 27- Inquinamento acustico

La progettazione deve tenere conto del contenimento dell'inquinamento acustico, in modo da garantire che il rumore emesso, sia durante i lavori di realizzazione che dalla struttura in opera, sia contenuto e non crei comunque mai danno o fastidio all'utenza, e in particolare ai degenti:

- 1. La progettazione della mitigazione del rumore deve privilegiare interventi sulla sorgente piuttosto che sui ricettori.

2.Devono essere previste misure di contenimento dell'inquinamento acustico, in particolar modo nella fase di costruzione, adottando se necessario particolari orari per lo svolgimento delle lavorazioni più rumorose (può essere prevista una centrale esterna dell'impianto di raffrescamento con valutazione di impatto del clima acustico).

Art. 28- Risparmio energetico, fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale

Nel rispetto delle esigenze di costo, funzionalità e manutenibilità dell'intervento, devono essere preferite tutte le scelte di tipo costruttivo e tecnologico che:

- a) favoriscono l'utilizzo di risorse rinnovabili e non inquinanti;
- a. diminuiscono le emissioni nocive e inquinanti;
- b. diminuiscono i costi in fase di gestione;
- c. diminuiscono i consumi di energia e acqua in fase di gestione.

TITOLO VI - RAPPORTI CONTRATTUALI

Art. 25- Coordinamento con l'Azienda Sanitaria e altri soggetti

1. Il progettista incaricato dall'aggiudicatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, ai sensi dell'articolo 5, nonché a semplice richiesta dell'Azienda.
- b) a recepire le indicazioni fornite dall'Azienda durante l'attività di verifica e revisione, di cui alla lettera a);
- c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Azienda affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Azienda.

2. Sono inoltre a carico del progettista:

- a) le consultazioni ed il recepimento di tutte le varianti, modifiche, prescrizioni impartite dagli Enti e Organismi interessati, compresa la redazione degli elaborati grafici esecutivi delle interferenze nei tempi utili per l'ottenimento dei necessari atti di assenso, in concomitanza con l'attività progettuale complessiva, ai sensi dell'articolo 12;
- b) la partecipazione alle fasi di verifica della progettazione, compresi gli adeguamenti conseguenti;
- c) il recepimento delle osservazioni dei soggetti interessati.

3. Il progettista si impegna a produrre un numero minimo di 3 copie di ogni elaborato del Progetto esecutivo, anche su supporto informatico (dwg).

Art. 26- Articolazione delle prestazioni

1. Le prestazioni sono articolate in verticale nelle seguenti due fasi, integrate, ognuna per quanto occorre, dalle indagini e prestazioni specialistiche:

- a) fase della progettazione definitiva;
- b) fase della progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

2. Le prestazioni possono essere articolate in orizzontale secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 10.

3. La fase della progettazione esecutiva non può essere avviata prima dell'ottenimento degli atti di assenso relativi alla fase della progettazione definitiva, dell'approvazione di quest'ultima da parte dell'Azienda committente e degli altri enti interessati.

4. La progettazione esecutiva dei lotti può avvenire in parziale sovrapposizione, compatibilmente con il rispetto dei tempi contrattuali previsti per l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 27- Altre disposizioni contrattuali

1. Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DL n. 79 del 28 marzo 1997, convertito con modificazioni dalla Legge n. 140 del 28/05/1997, non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Pagamenti in acconto

a) i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al DPR 554/99 e s.m., al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore ad € 100.000,00 (comprese le spese tecniche);

b) la garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta della 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

c) entro 10 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile del Procedimento emette, i termini di cui al DPR 145/00, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura " lavori a tutto il " con l'indicazione della data;

d) la stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 120 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore;

e) qualora i lavori vengano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si procede alla redazione dello stato avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1;

f) all'emissione di ogni SAL l'appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del DURC rilasciato dagli enti territorialmente competenti;

g) i costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione dei SAL e per quote proporzionali agli stessi;

h) i pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

3. Pagamenti a saldo

a) il conto finale è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo. Qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo;

b) il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una relazione al conto finale;

c) la rata di saldo, unitamente alle ritenute è pagata entro 120 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio;

d) il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.lgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del c.c.

e) la garanzia fidejussoria deve essere conforme dello schema tipo 1.4 del DM n. 123/04.

L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del

Regolamento;

f) salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c. l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto

a) non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messi a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133 del D.lgs. 163/06;

b) il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione lavori;

c) è facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non si è stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la stazione appaltante non provveda al pagamento integrale di quanto maturato.

5. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

a) per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile all'amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

b) qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre i termini stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

6. Revisione prezzi

Si applicano le norme previste dalla normativa vigente.

6. Cessione del contratto e cessione crediti.

a) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

c) è ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dall'art. 117 comma 1 del D.lgs. 163/06 e della Legge n. 52 del 21/02/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca di Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificata alla stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'art. 117 del D.lgs. 163/06, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

7. Garanzia provvisoria

a) ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.lgs. 163/06 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385 del 01/09/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo

schema tipo 1.1 del DM n. 123/04. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

8. Garanzia fidejussoria definitiva.

a) ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.lgs. 163/06 è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata

b) detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del DM n. 123/04

c) la garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori essa è prestata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

d) la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

e) la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, per procedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

f) la garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto dei successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

g) la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.lgs. 163/06.

9. Riduzione delle garanzie

a) l'importo della cauzione provvisoria e definitiva e eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

c) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile a soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

10. Assicurazione a carico dell'impresa

a) Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.lgs. 163/06 l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 **dell'art. 103 DPR 554/99** e s.m.i. a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/04 che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

b) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

c) La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere

d) La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma non inferiore a € 500.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del DPR 554/99.

e) La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:

- danni a cose dovuti a vibrazioni
- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere
- danni a cavi e condutture sotterranee

f) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D.lgs. 163/06 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

11. Penali in caso di ritardo

1) per il mancato rispetto del termine previsto per la **consegna del progetto esecutivo**, una penale pari allo **1 per mille** dell'importo contrattuale, fino al limite del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2) a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo **1 per mille**

b) per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti

Progetto Preliminare riqualificazione RSA di Codogno
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

le penali di cui al punto 2a), si applicano ai rispettivi importi.

- 3) la penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- a) all'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
- 4) la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b) è disapplicata, e, se, addebitata è restituita qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma dei lavori;
- 5) la penale dei cui al comma 2 lettere b) e d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale dei cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
- 6) tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 7) l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
- 8) l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

TITOLO VII - SPECIFICAZIONE DELLE OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Art. 28- Categorie e classi delle opere di cui si compone l'intervento:

Descrizione	Categoria	classifica	Importo	Prevalente o scorporabile	% subappaltabile
Edifici civili	OG1	IV	€ 1.496.384,00	Prevalente	30%
Impianti: idrico sanitario, antincendio condizionamento termico	OS28/OG11	III	€ 561.144,00	scorporabile	Non subappaltabile
Impianti elettrici	OS30/OG11	II	€ 353.496 ,00	scorporabile	Non subappaltabile

Oneri della sicurezza compresi nell'importo delle opere € **70.224,00=**

La quota riferita agli impianti elevatori sono stati sommati alle opere civili.

Oneri Progettazione:

Progettazione definitiva opere

€ 30.036,09 =

Progetto Preliminare riqualificazione RSA di Codogno
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

Progettazione definitiva impianti	€ 14.290,14 =
Progettazione esecutiva opere	€ 23.253,74=
Progettazione esecutiva impianti	€ 14.839,76=
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 21.819,61=

Si precisa che nessun onere di progettazione sarà riconosciuto ai concorrenti non aggiudicatari.